

COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.1

OGGETTO: Applicazione criteri per la ripartizione del fondo di cuji all'art. 18 - Legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni - Approvazione Regolamento

L'anno **duemilasei** addì **diciassette** del mese di **gennaio** alle ore **diciassette** e minuti **dieci** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. FONTANA PAOLO - Sindaco	Sì
2. MANCA ALBERTO - Vice Sindaco	Sì
3. CONTU ANTONIO TITO - Assessore	Sì
4. CARBONI FRANCESCA - Assessore	Sì
5. PILI ANTONINO	Si
	Totale Presenti: 5
	Totale Assenti: 0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor D.ssa Sias Francesca il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 18 della legge 109/94, come successivamente modificata dall'art. 3, comma 29 della legge 350/2003;

CONSIDERATO che ai fini di disciplinare i criteri per la ripartizione del fondo costituito ai sensi dell'art. 18 della succitata L. 109/1994 l'ente deve dotarsi di apposito regolamento comunale;

RITENUTO pertanto di adottare l'allegato regolamento comunale per la ripartizione del fondo relativo agli incentivi di progettazione;

DATO ATTO che il presente regolamento è stato trasmesso alle parti sindacali;

VISTO il verbale di concertazione in sede di delegazione trattante in data 27.10.2005;

ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 riportati in calce al presente atto;

CON voti favorevoli unanimi;

D E L I B E R A

DI APPROVARE i criteri per la ripartizione e l'erogazione degli incentivi per l'attività di progettazione e pianificazione di cui all'art. 18 della L. 109/94 e successive modificazioni e integrazioni;

DI FAR FRONTE alla relativa spesa con i fondi di finanziamento delle relative opere pubbliche;

DI TRASMETTERE il presente atto all'U.T.C. che provvederà alle successive determinazioni gestionali.

DI RENDERE il presente deliberato immediatamente eseguibile con votazione unanime separata;

PARERI


(ART. 49 - COMMA 1° DEL DLGS 267/2000)

I sottoscritti, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l'istruttoria di competenza ESPRIMONO, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 - comma 1° del Decreto Legislativo n.ro 267/2000, i seguenti pareri:

Sotto il Profilo TECNICO: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

- ing. Carlo Maria Sassu -



Sotto il profilo CONTABILE: ININFLUENTE

IL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA

- dott.ssa Rosanna Lai -

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
FONTANA PAOLO

Il Segretario Comunale
D.ssa Sias Francesca

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 24 GEN. 2006, come prescritto dall'art.124, 1° e 2° comma, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Aritzo, li _____

Il Responsabile della Pubblicazione

Prot. N. 339

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio **ATTESTA** che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:

- Ai Signori Capi Gruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.
- Alla Prefettura di SEDE PREFETTURA ai sensi dell'art.135 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Aritzo, li _____

Il Segretario Comunale
D.ssa Sias Francesca

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- E' stata affissa all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal al senza reclami.


DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 24 GEN. 2006

- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267)
- Per immediata eseguibilità dichiarata con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Il Segretario Comunale

ALL. G.R. N. 1 DEL 17-1-2006

COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO



**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO RELATIVO
AGLI INCENTIVI DI PROGETTAZIONE**

Adottato con deliberazione della Giunta Municipale n. 1 del 17.01.2006

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO
RELATIVO AGLI INCENTIVI DI PROGETTAZIONE
Art. 18, legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento è adottato in attuazione dell' articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni, come sostituito dall'articolo 13, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (nel seguito del presente regolamento denominata semplicemente «legge»).

Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di costituzione, di accantonamento, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione del fondo incentivante previsto dall'articolo 18, commi 1 e 2, della legge.

Il fondo è costituito in relazione alle prestazioni previste dall'articolo 1.2 qualora prestate, in tutto o in parte, dall'ufficio tecnico dell'amministrazione.

Qualora nel corso della vigenza del regolamento sia introdotta, per i lavori pubblici, l'unità di valore DSP (Diritti Speciali di Prelievo), tutti i valori espressi in Euro devono intendersi espressi in DSP.

Art. 1.2 – Definizione delle prestazioni

Per progetto di lavoro pubblico si intende quello relativo ad un intervento che rientri nell'ambito oggettivo di applicazione della legge, e successive modifiche e integrazioni, descritto all'articolo 2 della stessa legge compresi i lavori da eseguirsi in economia ai sensi del vigente regolamento comunale dei lavori in economia; i lavori di somma urgenza e pronto intervento di cui agli artt. 76 e segg. del R.D. 25 maggio 1895, n. 350; i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, appaltati annualmente o pluriennali, costituiti da un capitolato speciale d'appalto, un elenco prezzi ed uno schema di contratto; per progetti preliminare, definitivo ed esecutivo si intendono le prestazioni descritte rispettivamente ai commi 3, 4 e 5, dell'articolo 16, della legge, eventualmente integrate e modificate ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 16.

Per i lavori pubblici, per i quali la soppressione della distinzione fisica tra progetto definitivo e progetto esecutivo, risponda a criteri di ragionevolezza, di economicità e di efficacia, questi due livelli possono essere congiunti e fusi in un unico livello di progettazione successivo a quello preliminare. Tale facoltà si applica, su indicazione preventiva e vincolante del responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge.

Per atti di pianificazione generale si intendono: il piano regolatore generale comunale o intercomunale e le sue revisioni, il piano urbano del traffico e i suoi aggiornamenti o varianti.

Per atti di pianificazione esecutiva si intendono: i piani di lottizzazione d'ufficio, i piani di recupero di iniziativa pubblica, i piani integrati di recupero di iniziativa pubblica o mista pubblica e privata, i piani particolareggiati, i piani per insediamenti produttivi, i piani di zona per l'edilizia economico-popolare, le localizzazioni degli interventi per l'edilizia economico-popolare alternative ai piani di zona ai sensi dell'articolo 51 della legge n. 865 del 1971 e gli altri piani urbanistici esecutivi,

pianificazione; il tecnico o i tecnici che assumono la qualità di progettisti, titolari formali dell'incarico, devono avere i requisiti di cui all'articolo 17, comma 3, della legge.

La Giunta Comunale può, con provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento.

Il personale, diverso dal tecnico incaricato, che svolge l'attività di collaborazione per il raggiungimento del risultato, deve essere individuato prima dell'inizio di ogni prestazione; il responsabile dell'ufficio tecnico provvede, sentito il responsabile del procedimento, se diverso, a formare l'elenco dei partecipanti all'attività di progettazione e di pianificazione anche a titolo di collaborazione, indicando ove possibile i compiti e i tempi assegnati a ciascuno; l'elenco può essere interno all'atto di conferimento di cui al comma 3 e viene conservato agli atti.

Il personale incaricato della progettazione o della redazione dell'atto di pianificazione, e quello comunque interessato al progetto o al piano, potrà svolgere l'incarico anche al di fuori dell'orario di lavoro; tuttavia le ore straordinarie saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal contratto, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti nell'ente, nei limiti della quota stabilita contrattualmente, ovvero nei limiti stabiliti a qualsiasi titolo con disposizione amministrativa.

I Collaboratori Tecnici sono individuati, di norma, nelle figure tecniche e/o amministrative presenti nelle strutture organizzative dell'Ente, in possesso della competenza necessaria e hanno funzione di sostegno alla progettazione.

I Collaboratori Amministrativi si identificano nel personale amministrativo che interviene nelle varie fasi della gestione dell'opera pubblica attraverso l'esecuzione di operazioni di supporto al responsabile del procedimento e/o del responsabile del servizio

CAPO II – RIPARTIZIONE DEL FONDO

Art. 2.1 – Ripartizione

La quota di fondo relativa alle prestazioni inerenti la gestione dei lavori pubblici è ripartita come segue:

30 %	10 %	30 %	10 %	20 %
Al responsabile unico del procedimento	Al responsabile del servizio tecnico	Al tecnico o ai tecnici che sottoscrivono il progetto (per quanto riguarda la progettazione) e che rivestono la figura giuridica di direttore dei lavori sottoscrivendo anche la contabilità, la figura giuridica di coordinatori per la sicurezza in cantiere, di collaudatori, assumendone la responsabilità professionale, ognuno in proporzione alla singola prestazione come individuata nella tabella che segue	Al rimanente personale dell'ufficio tecnico che abbia partecipato direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale, alla redazione del progetto, alla redazione del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori, alla loro contabilizzazione, al coordinamento per la sicurezza nel cantiere	Ai collaboratori amministrativi, interni all'ufficio tecnico, che siano di supporto al responsabile del procedimento e/o al responsabile del servizio

Tutte le eventuali somme rimanenti costituiranno economie. Le economie provenienti da opere pubbliche finanziate con risorse proprie, quindi non provenienti da finanziamenti regionali o di altro tipo, confluiranno sul fondo incentivante.

Art. 2.2 – Incarichi collegiali con professionisti esterni

Sono ammessi incarichi collegiali congiuntamente all'ufficio tecnico dell'amministrazione e a professionisti esterni; sono equiparati ai professionisti esterni i tecnici di altri enti locali che, in forza delle vigenti disposizioni di legge e del loro ordinamento interno, sono iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali, possono esercitare l'attività professionale a favore di enti locali diversi da quello di appartenenza e sono stati autorizzati allo scopo dalla propria amministrazione.

Qualora si proceda all'incarico collegiale con professionisti esterni il fondo di incentivazione, o la sua frazione in caso di incarico parziale, è ridotto mediante la moltiplicazione per il coefficiente di 0,75; in tal caso tutte le ripartizioni, i coefficienti, le variazioni e i riferimenti al fondo previsti dal regolamento si intendono rapportati e raggugliati alla quota definita al presente comma.

In deroga all'articolo 7 della legge 2 marzo 1949, n. 143, all'articolo 11 della legge 2 marzo 1949 n. 144, all'articolo 6, commi secondo e terzo, della legge 1° luglio 1977, n. 404 e ad ogni altra disposizione dello stesso tenore, in caso di incarico collegiale l'onorario del professionista esterno, da determinare con apposito disciplinare ai sensi delle vigenti disposizioni è ridotto mediante la moltiplicazione per 0,5. Tale coefficiente può essere singolarmente incrementato qualora l'organo competente all'approvazione del presente regolamento ne ravvisi la necessità.

Non è considerato incarico collegiale quello che, seppure riferito ad un lavoro pubblico unitario, consenta di distinguere le prestazioni parziali affidate all'ufficio tecnico dell'ente da quelle affidate a soggetti esterni; ovvero quello nel quale le prestazioni parziali affidate all'ufficio tecnico dell'ente costituiscano segmenti determinati e definiti tra quelli di cui alla tabella 1.

Art. 2.3 – Incarichi collegiali con uffici tecnici di altri enti

Sono ammessi incarichi collegiali congiuntamente all'ufficio tecnico dell'amministrazione e ad uno o più d'uno degli uffici tecnici di altre amministrazioni; i rapporti tra i diversi organi tecnici sono regolati da una convenzione che si attiene ai principi del presente regolamento, temperati da eventuali principi diversi desumibili dai regolamenti analoghi delle altre amministrazioni.

Qualora il lavoro pubblico da progettare o l'atto di pianificazione da redigere siano di interesse intercomunale per effetto di accordo di programma, conferenza di servizi o convenzione, il fondo incentivante deve essere accantonato per quote proporzionali da ciascuna delle amministrazioni locali partecipanti, in base alla convenzione o, nel silenzio di questa, in proporzione al numero degli abitanti di ciascun ente locale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente l'affidamento; ogni quota così determinata è aumentata di un quarto; qualora una o più d'una delle amministrazioni partecipanti abbia disposizioni interne incompatibili col presente comma, o in ogni caso non conforme al principio di reciprocità, la quota di fondo di competenza di questa amministrazione, aumentata di un quarto, è devoluta esclusivamente ai propri dipendenti e ripartita ai sensi del regolamento.

Qualora il lavoro pubblico, ovvero l'atto di pianificazione, siano di pertinenza esclusiva di questa amministrazione, il fondo di cui al presente regolamento da erogare anche al personale degli altri enti è interamente a carico di questa amministrazione.

Qualora il lavoro pubblico, ovvero l'atto di pianificazione, sia di pertinenza esclusiva di altro ente pubblico, la convenzione deve prevedere l'esclusione di qualsiasi onere a carico di questa

d)- ritardi che hanno pregiudicato il finanziamento, che hanno costretto alla modifica dell'ordine del giorno del Consiglio comunale già convocato, che hanno causato il rinvio dell'approvazione o dell'appalto all'anno finanziario successivo o altri pregiudizi gravi per l'attività amministrativa: nessuna ripartizione del fondo, revoca delle quote di fondo eventualmente accantonate o distribuite in relazione alle fasi precedenti relative allo stesso progetto o piano per il quale si è verificato il ritardo;

e)- nei casi di cui alle lettere c) e d) l'amministrazione può revocare l'incarico e affidarlo ad altri ovvero a persone titolari del primo affidamento, non risultate responsabili del ritardo; la revoca è subordinata alla garanzia del contraddittorio con gli interessati, sentiti il Responsabile del Servizio e il responsabile unico del procedimento.

Le penalità possono essere disapplicate solo con provvedimento motivato; sono fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari e il giudizio contabile per il risarcimento del danno, previsti dal vigente ordinamento.

Nel provvedimento di affidamento possono essere previste penalità in misura maggiore rispetto a quelle determinate al comma 1, lettere a) e b), in ogni caso mai superiore all'importo del fondo da ripartire, in relazione all'urgenza o all'importanza dell'intervento.

Nel silenzio del provvedimento di affidamento le penalità si applicano nella misura e con le modalità di cui al comma 1.

Art. 3.3 – Omesso o inesatto adempimento delle prestazioni

In caso di inesatto adempimento sono applicate le penalità previste dal presente comma:

a)- qualora l'inesatto adempimento sia sanabile senza l'approvazione di ulteriori atti di programmazione o della loro modifica e senza la necessità del reperimento di diverse o maggiori risorse finanziarie, il fondo, ovvero la quota relativa alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento, previsto per la prestazione per la quale si è verificato l'inesatto adempimento è ridotto di un decimo;

b)- qualora l'inesatto adempimento comporti modifiche agli atti di programmazione, ovvero varianti progettuali sotto il profilo tecnico o sotto il profilo finanziario che necessitano di nuove approvazioni, compatibili con i tempi, le finalità e le disponibilità dell'amministrazione, il fondo, ovvero la quota relativa alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento, previsto per la prestazione per la quale si è verificato l'inesatto adempimento è ridotto di un quarto;

c)- nei casi di cui alla lettera b) qualora gli eventuali rimedi non siano compatibili coi tempi, le finalità e le disponibilità dell'amministrazione, comportino variazioni del bilancio, rinvio dell'approvazione o dell'appalto all'anno finanziario successivo, o altri pregiudizi gravi per l'attività amministrativa, il fondo, ovvero la quota relativa alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento, previsto per la prestazione per la quale si è verificato l'inesatto adempimento è ridotto della metà;

d)- qualora l'inesatto adempimento o gli errori abbiano costretto l'amministrazione ad abbandonare il progetto o il piano o a disporre il rifacimento integrale, oppure siano stati causa inequivocabile di annullamento in sede giurisdizionale o di rigetto o rifacimento integrale imposti da altra autorità a ciò preposta per legge: nessuna ripartizione del fondo, revoca delle quote di fondo eventualmente accantonate o distribuite in relazione alle fasi precedenti relative allo stesso progetto o piano;

Per le varianti ai piani regolatori che non coinvolgono più del 10 per cento del territorio urbanizzato, oppure che sono limitate alla norme tecniche di attuazione, alla individuazione di vincoli procedurali o alla localizzazione di infrastrutture pubbliche, anche in caso di presenza contemporanea delle predette condizioni, la liquidazione è fatta in unica soluzione entro 30 giorni dall'entrata in vigore dell'atto. Lo stesso termine si applica ai piani urbani del traffico.

Per i piani urbanistici attuativi nei quali sono previsti meno di 100 abitanti teorici se con destinazione residenziale, o meno di 5.000 mq di superfici coperte, se con destinazioni diverse da quella residenziale, la liquidazione è fatta in unica soluzione entro 30 giorni dalla esecutività della delibera di approvazione dell'atto. In caso di piano con destinazioni miste, i due parametri massimi indicati sono applicati proporzionalmente secondo la corrispondenza convenzionale di 1 abitante teorico equivalente a 50 mq.

Nulla è dovuto per l'istruttoria delle controdeduzioni alle osservazioni e agli eventuali conseguenti adeguamenti degli elaborati.

La liquidazione della quota relativa al responsabile del procedimento avviene entro 30 giorni dall'approvazione definitiva del piano;

Art. 3.6 – Termini di chiusura per la liquidazione del fondo

Qualora uno degli eventi di cui all'art. 3.4 comma 1, ovvero all'art. 3.5 comma 1, non si verifichi a causa di mutati orientamenti amministrativi o leggi sopravvenute, la liquidazione del fondo è disposta entro i 60 giorni successivi al verificarsi della causa di impedimento.

Qualora uno degli eventi di cui all'art. 3.4 comma 1, ovvero all'art. 3.5 comma 1, non si verifichi a causa di un provvedimento giurisdizionale, della mancata approvazione da parte di altra autorità a ciò preposta per legge o di altro impedimento, sempre che queste cause non siano imputabili alla responsabilità del tecnico estensore o di altri destinatari del fondo, la liquidazione è disposta entro i 60 giorni successivi al verificarsi della causa di impedimento o, se questa non è accertabile con precisione, entro i 60 giorni successivi all'ultimazione della singola prestazione.

Nei casi di cui ai commi 1 e 2, qualora le prestazioni affidate non siano ancora concluse in tutte le loro fasi, l'amministrazione deve comunicare tempestivamente al responsabile del procedimento se intenda o meno continuare nell'attuazione del progetto o del piano; nel silenzio dell'amministrazione il responsabile del procedimento deve sollecitarne il pronunciamento e, perdurando il silenzio, l'incarico deve intendersi sospeso.

Qualora i destinatari del fondo siano più di uno, il responsabile del procedimento nel trasmettere l'atto di liquidazione all'ufficio di ragioneria indica distintamente l'elenco dei soggetti partecipanti e, per ciascuno di essi, la somma di competenza effettiva.

Tutti i termini previsti per la liquidazione possono essere automaticamente prorogati fino alla data della prima erogazione dello stipendio o di qualunque altra somma, a favore del destinatario, per ragioni contabili e di economia generale degli atti e al solo fine di agevolare l'emissione del mandato di pagamento ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.77.

Art. 3.7 – Oneri riflessi e limiti economici

Gli incentivi di cui all'art. 18 commi 1 e 2 della L. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni si intendono al lordo degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione.

b)- la redazione dei programmi pluriennali di attuazione e del regolamento edilizio, in quanto non configurabili come atti di pianificazione.

Sono altresì estranei al regolamento gli studi e le indagini geognostiche, idrologiche, sismiche, agronomiche e chimiche, qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nell'ufficio tecnico incaricato della progettazione.

Sono infine estranei al regolamento i calcoli strutturali e la progettazione delle opere in cemento armato o metalliche e i calcoli per il dimensionamento e la progettazione degli impianti specialistici, qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nell'ufficio tecnico. Nel caso le prestazioni specialistiche di cui al presente comma siano affidate a soggetti esterni all'ente committente, il fondo incentivo per la progettazione di cui all'articolo 1.3, comma 1, è adeguato in relazione alla loro incidenza rispetto alle prestazioni complessive, calcolata in termini economici sulle tariffe professionali di competenza; l'adeguamento avviene mediante la moltiplicazione dell'aliquota che costituisce il fondo per i seguenti coefficienti:

a)- per 1,00 qualora le prestazioni specialistiche ammontino a meno di un quarto delle prestazioni complessive;

b)- per 0,85 qualora le prestazioni specialistiche ammontino da un quarto alla metà delle prestazioni complessive;

c)- per 0,60 qualora le prestazioni specialistiche ammontino a più della metà delle prestazioni complessive;

d)- qualora le prestazioni specialistiche siano superiori ai tre quarti delle prestazioni complessive, ovvero qualora l'importo delle relative opere strutturali e impiantistiche sia superiore ai tre quarti dell'importo presunto dei lavori, il progetto è affidato interamente a professionisti esterni ovvero è affidato con incarico collegiale ai sensi degli articoli 2.4 e 2.5 del regolamento, purché si tratti di soggetti aventi le necessarie competenze professionali.

CAPO V – ALTRI ONERI

Art. 5.1 – Spese

Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti e dei piani, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali, sono a carico dell'amministrazione.

La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti e dei piani è effettuata con i normali sistemi di approvvigionamento previsti dall'ordinamento interno dell'amministrazione.

Il servizio economato e gli altri servizi preposti o connessi alla gestione dei beni e all'acquisto dei materiali devono adottare procedure idonee e semplificate al fine di consentire un celere e ordinato svolgimento delle prestazioni tecniche. L'ufficio tecnico e, per esso, il responsabile del procedimento, devono informare tempestivamente gli eventuali diversi servizi competenti all'acquisizione dei beni e dei materiali occorrenti, affinché le forniture non abbiano a causare ritardi nell'espletamento delle prestazioni.

Con l'atto di conferimento di cui all'articolo 1.4, o con indicazione nel Piano Esecutivo di Gestione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 77 del 1995, possono essere messi a disposizione preventivamente dei fondi sui quali imputare le spese di cancelleria, copia, riproduzione, materiale di consumo e simili, necessarie all'espletamento degli incarichi tecnici di cui al regolamento.

- a)- lavori di nuova costruzione 40 %
- b)- lavori di recupero del patrimonio edilizio esistente 50 %
- c)- lavori di manutenzione straordinaria 20 %
- d)- lavori stradali, di urbanizzazione e assimilati 30 %
- e)- altri lavori 40 %

In relazione a caratteristiche particolari del lavoro pubblico da progettare, riferite alla sua urgenza o alla sua complessità, da indicare in sede di conferimento dell'incarico, sentito il responsabile del procedimento, il massimale determinato al comma 3 può essere aumentato fino al doppio.

In ogni caso il massimale, riferito ad ogni singolo lavoro, non può essere inferiore a 500 mila Euro o superiore a 2 milioni di Euro.

In caso di incarichi collegiali con professionisti esterni, i massimali della polizza possono essere ridotti fino alla metà, purché il professionista esterno sia munito a sua volta di polizza adeguata; in caso di incarichi collegiali con tecnici di altre amministrazioni, la polizza è a carico dell'amministrazione nell'interesse della quale è redatto il progetto.

L'assicurazione deve essere stipulata di norma per ogni singolo lavoro, con efficacia non posteriore alla data di conferimento dell'incarico; l'amministrazione può stipulare una polizza cumulativa o periodica o comunque riguardante genericamente tutte le attività di progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza relative affidate all'ufficio tecnico; tuttavia in questo caso il Responsabile unico del procedimento deve verificare, all'atto del conferimento del singolo incarico, che la stessa assicurazione, se già parzialmente attivata, sia comunque idonea a garantire le coperture di cui ai commi 3, 4 e 5.

CAPO VI – NORME FINALI

Art. 6.1 – Relazione periodica sull'applicazione del regolamento

Con cadenza annuale, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Responsabile del Servizio tecnico, redige una relazione sommaria in ordine all'applicazione del regolamento, con il seguente contenuto minimo:

- a)- l'indicazione dei progetti affidati nell'anno precedente, con il relativo importo base di gara;
- b)- l'importo del fondo liquidato nell'anno precedente, la ripartizione e la denominazione dei destinatari;
- ,c)- eventuali vizi riscontrati nei lavori progettati, contestazioni o altre controversie sorte o concluse nell'anno precedente, per cause imputabili alla responsabilità dell'ufficio tecnico.

La relazione è atto pubblico liberamente consultabile da tutti i cittadini.

La relazione di cui al comma 1 può essere contenuta o assorbita da altre relazioni concernenti gli investimenti eventualmente previste dall'ordinamento interno dell'ente.

Nella formazione del bilancio di previsione il responsabile dell'ufficio tecnico competente in materia di lavori pubblici deve indicare all'ufficio di ragioneria l'importo presunto del fondo e degli oneri connessi, di cui al regolamento, per la necessaria previsione e programmazione.